SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1947

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2003

Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro

TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge vuole apportare delle modifiche alla normativa vigente in tema di sequestro per facilitare al proprietario il recupero dei beni oggetto di indebita sottrazione.

Di notevole importanza, a tal fine, è la redazione del verbale di sequestro, di cui all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che prevede la compilazione «dell'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti».

Si è ritenuto opportuno completare tale norma prevedendo che, qualora le cose sequestrate siano beni di interesse storico-artistico o di valore rilevante, l'elenco sia corredato da una catalogazione fotografica di ogni singolo oggetto inserita successivamente in una apposita banca dati fruibile dal derubato che presenti copia della denuncia presso il Comando dei carabinieri del luogo o la Questura centrale di ogni capoluogo di provincia.

Ciò permette di rendere noto in modo più dettagliato di quale genere di beni si componga il «ritrovamento», favorendo un primo contatto del derubato con le Forze dell'ordine al fine di un confronto con quanto è stato oggetto del sequestro.

Ecco che sorge, infatti, uno tra i problemi più gravi sull'argomento *de quo:* quello della conoscenza dei sequestri di refurtiva in una data provincia specie se non di clamorosa portata.

Questa lacuna è veramente sorprendente se si pensa che, per il solo fatto della mancata informativa circa un «recupero», una persona, spogliata del suo patrimonio sia economico sia affettivo, rischia di non poter recuperare i propri beni a seguito dell'avvenuto incanto che, in un certo senso, ripulisce tali beni reimmettendoli sul mercato.

In tal modo l'effettivo (ex) proprietario non avrà alcuna possibilità di esperire contro il terzo acquirente alcuna azione se non quella, entro due anni dalla vendita, dell'ottenimento della somma ricavata dalla vendita all'asta dei suoi beni.

Per quanto concerne, infatti, la pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali degli avvenuti ritrovamenti, nel codice di rito non esiste alcun obbligo specifico, cosicchè un soggetto derubato dei propri beni, in seguito ritrovati, rischia – specie se il ritrovamento avviene in un'altra regione o provincia – di non venire a conoscenza nè del fatto, prima, nè, in un secondo momento, dell'apertura di un procedimento a carico del presunto reo.

Per colmare la persistente lacuna normativa si è ritenuto quindi opportuno prevedere un obbligo di pubblicità dei sequestri di refurtiva in capo all'autorità giudiziaria la quale è tenuta a dare immediatamente notizia del provvedimento di sequestro e dell'elenco delle cose sequestrate mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sulla stampa nazionale e quella locale dove è avvenuto il sequestro.

Per quanto riguarda la vendita dei corpi di reato, occorre fare riferimento all'articolo 151 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e all'articolo 85 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

In particolare, il comma 3 del medesimo articolo 151 prescrive che : «La vendita è disposta dal magistrato se i beni non possono

essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio».

Tale norma che, a prima vista, sembrerebbe lasciare un'ampia discrezionalità al giudicante, non lascia un margine di decisione così vistoso se non nei casi in cui si tratta di sequestri concernenti beni oggetto di rapido deterioramento i quali altrimenti, avuto riguardo dei tempi della giustizia, sarebbero sottoposti a tempi di custodia non proporzionati alla loro natura.

Bisogna inoltre considerare che dall'inizio di un procedimento penale ad una relativa sentenza passata in giudicato passano alcuni anni e la possibilità data dal codice di rito 1988 di avere un ulteriore anno a disposizione al fine di proporre un'istanza di restituzione (in questo caso al giudice dell'esecuzione) è di garanzia al soggetto che chiede la restituzione.

Si è quindi ritenuto opportuno, accogliendo l'interpretazione data dalla Suprema Corte di Cassazione nella decisione n. 196 del 1993 (Cass. Pen. Sez. VI, sent. 196 del 4 marzo 1993 – c.c. 25.1.93 – rv 193791), proporre una modifica nel modo che segue: dal momento che è decorso un anno dalla data in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, colui che vanta diritti sulla cosa oggetto di sequestro può chiedere l'attribuzione della somma ricavata dalla vendita.

Non sembra illogico ritenere che l'ordinanza che dispone la vendita debba essere intesa come revocabile in presenza di un'istanza, pur tardiva, di colui che richiede la restituzione della cosa sequestrata, previa la prova del proprio diritto e sempre che la vendita non sia avvenuta.

Un altro problema che si è ritenuto opportuno affrontare (articolo 3) è quello di un riesame dei diritti spettanti al possessore e al legittimo proprietario. Per disciplinare tale situazione il presente disegno di legge prevede quindi che ai fini di ottenere un equo indennizzo dal proprietario che rientra in possesso del bene, l'acquirente dovrà dimostrare la propria buona fede fornendo anche le prove di aver adottato tutti quegli accorgimenti necessari per accertare la legittima provenienza del bene.

Tale norma tiene conto degli interessi materiali dei collezionisti e di chi acquista, specialmente quando questi rivesta le qualità di commerciante o di agente per conto di istituzioni culturali, come per esempio i musei.

Il fine è quello di prevenire o almeno frenare la rivendita di beni di carattere storico-artistico rubati e poi acquistati da acquirenti negligenti o tanto appassionati da trasgredire la legge (rivendita senza la quale la maggior parte dei furti perderebbe interesse).

Anche i commercianti d'arte potranno trarre beneficio da questa norma, in quanto essa favorisce il mercato legale. Essi così saranno meglio protetti contro i furti e gli acquirenti avranno automaticamente delle garanzie sulla provenienza lecita del bene. La prassi tradizionale, scientificamente e giuridicamente inammissibile, di non rivelare la provenienza dei pezzi, che ovviamente favorisce l'osmosi fra mercato legale e mercato nero, dovrà pertanto essere abbandonata.

In conclusione, valutata l'importanza della materia affrontata e le ricadute positive che tale normativa porrebbe in essere non solo nei confronti di chi subisce un furto ma anche a tutela del mercato dei beni di interesse storico-artistico si auspica una rapida approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo le parole: «*Redazione del verbale di sequestro*» sono aggiunte le seguenti: «*e catalogazione fotografica*»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Qualora le cose sequestrate siano beni di interesse storico-artistico o di valore rilevante, l'elenco è corredato da una catalogazione fotografica di ogni singolo oggetto. Tale catalogazione fotografica confluisce nella banca dati telematica gestita dalle Forze dell'ordine specializzate nel recupero di oggetti d'arte ed accessibile presso il Comando dei Carabinieri del luogo e presso la Questura centrale di ogni capoluogo di provincia da parte del derubato che presenti copia della denuncia».

2. All'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«*4*-bis. L'autorità giudiziaria dà immediatamente notizia del provvedimento di sequestro e dell'elenco delle cose sequestrate mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* sulla stampa nazionale e su quella locale dove è avvenuto il sequestro».

Art. 2.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 151 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. L'ordinanza che dispone la vendita è revocabile in presenza di un'istanza anche tardiva di colui che richiede la restituzione della cosa sequestrata fornendo la prova del proprio diritto sempre che la vendita non sia avvenuta»;

b) al comma 3, le parole: «o senza rilevante dispendio» sono soppresse.

Art. 3.

(Richiesta di restituzione e indennizzo)

1. In caso di giudizio derivante da domanda di restituzione dei beni sequestrati, il giudice adito, nel disporre la restituzione, può liquidare al possessore convenuto un equo indennizzo.

2. Per ottenere la liquidazione di cui al comma 1 il convenuto possessore deve fornire la prova di aver agito con la dovuta diligenza e di aver acquistato il bene in buona fede.

3. Il mancato pagamento dell'indennizzo determina in favore del possessore il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 del codice civile.

€ 0,50